Via delle Gardenie, 73, Prato
Tel. 0574/630709 - 0574/630401
Fax 0574/634629 - Cod.Fisc. n. 84036380487

Istituto Comprensivo
Don Milani

email: poic81300v@istruzione.it
pec: poic81300v@pec.istruzione.it
www.donmilaniprato.edu.it

Regolamento di disciplina

(aggiornato all'a.s. 2025-26)

Premessa

La scuola dell'Autonomia è un'Istituzione che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali.

E' a questo orizzonte di senso che il presente regolamento disciplinare intende attenersi, con lo scopo di sollecitare e rafforzare le responsabilità di tutti e di ciascuno, di valorizzare (e ripristinare quando necessario), i rapporti corretti all'interno dell'Istituto, affinché le nuove generazioni possano sviluppare quella consapevolezza legata ai valori della collaborazione e dell'etica necessari per poter divenire, in un futuro prossimo, soggetti liberi, responsabili, attivamente partecipi alla vita sociale e comunitaria. Cittadini a pieno titolo, ma, più in generale, uomini e donne coscienti di far parte di una più vasta comunità di appartenenza: quella della dimensione europea e globale.

Il seguente "Regolamento di disciplina" racchiude i vincoli che accompagnano le possibilità del vivere all'interno della scuola intesa come comunità educante. Responsabilità dei docenti sarà tenerne conto nel lavoro quotidiano con gli alunni, secondo modalità operative dettate dalla peculiarità delle diverse età e fasi evolutive dello sviluppo di ciascuno.
Corresponsabilità dei genitori sarà condividere le coordinate educative già enunciate nel "Patto Educativo di Corresponsabilità", coadiuvando i docenti nella loro realizzazione.

Normativa di riferimento

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990
- D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni sulla scuola), art.10
- DPR n. 249 del 24 giugno 1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse"
- DPR n 275/1999 recante il Regolamento delle Istituzioni scolastiche autonome
- DPR n. 235 del 21 novembre 2007 "modifiche e integrazioni allo Statuto degli studenti e delle studentesse".
- Circolare Ministeriale del 31 luglio 2008
- Legge n.169 del 30 ottobre 2008
- D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017
- Decreto Ministeriale n. 183 del 7 settembre 2024
- Circolare Ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento di Disciplina, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti, di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il

relativo procedimento. Esso è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa e al Regolamento d'Istituto.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. I provvedimenti disciplinari sono di norma temporanei, tempestivi, proporzionati all'infrazione; ispirati al principio della riparazione del danno, essi sono finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità personale e comunitaria e alla promozione di un comportamento adeguato nell'alunno. Essi tengono conto della situazione personale dell'allievo: a quest'ultimo può essere offerta la possibilità di convertirli nelle attività previste come sanzioni alternative dal presente Regolamento.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe alla presenza delle diverse componenti (Dirigente scolastico o suo delegato, Docenti e Genitori); quelle che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e/o l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
7. Per la scuola secondaria di primo grado le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame.

Art. 2 – Natura dei provvedimenti disciplinari

1. Premesso che, sarebbe auspicabile, per una serie di motivi, evitare di ricorrere alla punizione per il controllo del comportamento, tuttavia in presenza di atteggiamenti gravemente rischiosi o oggettivamente inaccettabili (ad esempio violenza fisica sui compagni, ecc.) si rende necessario adottare dei provvedimenti disciplinari, al fine di proteggere l'ambiente scolastico stesso.
2. Si dovrà in tal caso fare in modo che le sanzioni siano il più possibile:
    a. psicologicamente "neutre" ovverosia scevre da attacchi psicologici all'alunno;
    b. connesse con il comportamento: recepibili quali "naturali riparazioni" del comportamento inappropriato (esempio: rompe il vetro, lo paga; aggredisce i compagni, lascia il gruppo, ecc.);
    c. eque, cioè proporzionate alla gravità del comportamento;
    d. facilmente applicabili, per evitare che già in partenza si configurino come semplici "minacce" impossibili da mantenere.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all' infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate e devono tener conto della situazione personale dell'alunno.

Art. 3 – Doveri degli alunni

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, in particolare:

   a. Gli alunni hanno il dovere di frequentare le attività didattiche curricolari ed extra-curricolari, anche opzionali, con una regolarità tale da non compromettere la qualità e l'efficacia del proprio percorso di studio.
   b. Gli alunni hanno il dovere di contribuire fattivamente al raggiungimento del proprio successo formativo così come progettato dagli organi preposti alla programmazione didattica.
2. Gli alunni sono tenuti ad assumere, nei confronti dei loro compagni e di tutto il personale della scuola, un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per sé stessi. In particolare:
   a. Gli alunni hanno sempre il dovere di adottare una condotta e un linguaggio adeguati alle diverse situazioni, sia formali - durante le ore di lezione - che informali - negli spostamenti d'aula, a ricreazione, in gita scolastica - ugualmente improntati all'educazione, alla correttezza richiesta dall'ambiente educativo.
   b. Gli studenti devono rivolgersi a tutti gli adulti presenti in maniera adeguata e usando un tono educato; devono avere un abbigliamento appropriato all'ambiente scolastico, comprendendo che anche l'abbigliamento cambia a seconda dei contesti di vita e delle situazioni.
   c. Gli alunni hanno sempre il dovere di mantenere nei confronti di chiunque appartenga alla comunità scolastica, o vi operi all'interno con mansioni diversificate, anche temporanee, quali per esempio educatori, esperti, manutentori, operai, un comportamento riguardoso, improntato al quel rispetto e a quella educazione che essi esigerebbero per loro stessi.
3. Costituiscono condotte oggetto di sanzione disciplinare tutti quei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo quali, tra l'altro:
   a. Atti lesivi dei diritti di libertà, integrità fisica e morale altrui.
   b. Offese alla dignità e onorabilità della persona, alla cultura e al credo religioso/politico, alle Istituzioni.
   c. Turpiloquio, aggressività fisica e/o verbale, intimidazioni.
   d. Atti di prepotenza attuati con qualsiasi mezzo.
   e. Atti corrispondenti alle fattispecie di reato previste dalla normativa vigente.
4. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
5. Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti, i sussidi e i materiali didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola e/o di terzi.
6. Gli alunni hanno il dovere di rispettare le regole di civile e comune convivenza, nonché tutte quelle previste dall'ordinamento giuridico e dal Regolamento di istituto, volte a tutelare l'uso condiviso di strutture, arredi, materiali, sussidi scolastici, garantendone il libero e lecito godimento per tutti. In specifico, gli alunni dovranno tenere condotte poste a tutela della sicurezza scolastica, intesa sia verso le strutture, gli spazi, gli arredi e i sussidi comuni e sia verso gli altri alunni e gli appartenenti alla comunità scolastica.
7. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1. I docenti illustrano nei primi giorni di scuola il Regolamento di Disciplina, chiarendone i comportamenti ritenuti inaccettabili e discutendone i motivi e le ragioni, facendo notare

anche i collegamenti con il Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto dai genitori in sede di iscrizione alla scuola Secondaria di I grado.

2. Si precisa che il presente Regolamento è valido anche per tutte le attività extracurricolari proposte dall'Istituto Comprensivo "Don Milani", le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione. Le sanzioni sono applicate secondo i principi di gradualità e proporzionalità. La progressione nell'applicazione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.
3. Le sanzioni e i provvedimenti che comportino allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
4. Tutti i richiami scritti, sia degli insegnanti sia del Dirigente Scolastico, devono essere annotati sul registro di classe nella sezione visibile ai genitori.

Vengono di seguito elencate le mancanze disciplinari, raggruppate per tipologie omogenee, nonché le corrispettive sanzioni contrassegnate da una lettera in senso progressivo di gravità (per la *legenda* vedi tabella successiva):

	Mancanze disciplinari	**Sanzioni** (da applicarsi secondo principi di gradualità e proporzionalità)
1	Ritardi reiterati (sarà cura degli insegnanti verificare con i genitori eventuali responsabilità in merito a tale mancanza).	**A, B, C, D** (nei casi più gravi)
2	Mancata giustificazione giorno successivo (2° g. telefonata alla famiglia, 3°g. l'alunno rimane fuori aula).	**A, B, C**
3	Assenza non giustificata all'insaputa dei genitori.	**B, D**
4	Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni: dimenticanze reiterate di materiale.	**A, B, C**
5	Rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati.	**A, B, C,** **D** (nei casi più gravi e reiterati)
6	Comportamento inadeguato al regolare svolgimento delle attività didattiche, curricolari ed extracurricolari: Rendersi protagonisti di interventi inopportuni, scorretti e di disturbo, che perseverano nonostante i ripetuti richiami.	**A, B, C, D** (nei casi reiterati) **E** (nei casi più gravi e reiterati)
7	Comportamenti scorretti rispetto ad oggetti di proprietà privata di compagni e adulti (danneggiamento, furti).	**B, C, D, E** (nei casi reiterati) **F** (nei casi gravi e reiterati)
8	Assumere medicinali senza l'autorizzazione (assenza del protocollo di somministrazione farmaci).	**B, D**
9	Contraffazione e/o falsificazione di firme, valutazioni e verifiche.	**B, D, E** (nei casi gravi e reiterati)
10	Sporcare e/o danneggiare materiali, arredi, strutture.	**A, B, C, D** (nei casi reiterati) **E** (nei casi più gravi e reiterati)
11	Utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche.	**A, B, C,** **D** (nei casi più gravi e reiterati)
12	Spostarsi senza motivo e/o senza autorizzazione nei locali e tra i piani dell'edificio.	**B, D, E** (nei casi gravi e reiterati)
13	Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento di Istituto.	**A, B, C,** **D** (nei casi più gravi e reiterati)
14	Indossare un tipo di abbigliamento inadeguato al	**A, B, C,**

	contesto; non rispettare le essenziali norme igieniche; mangiare o bere durante le lezioni.	**D** (nei casi più gravi e reiterati)
15	Comportamenti violenti lesivi dell'incolumità di compagni e adulti (atti di bullismo, pestaggi, estorsioni).	**B, C, D,** **E** (nei casi reiterati) **F** (nei casi gravi e reiterati)
16	Detenzione e/o spaccio e/o uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti; bere e/o distribuzione alcolici all'interno della scuola.	**B, D** (con ritiro dell'oggetto) **E** (nei casi gravi e reiterati) **F, G** (nei casi gravi e reiterati)
17	Possesso e uso, in classe e durante le uscite didattiche, di oggetti impropri o usati impropriamente (coltelli, accendini, pistole a pallini, petardi, puntatori laser, etc…).	**B, D** (con ritiro dell'oggetto e consegna alla famiglia) **E** (nei casi gravi e reiterati) **F** (nei casi gravi e reiterati)
18	Detenzione di sigarette e/o sigarette elettroniche, fumare all'interno dei locali della scuola e nelle aree di pertinenza.	**B, D, E** (nei casi gravi e reiterati) **F** (nei casi gravi e reiterati)
19	Tenere acceso anche in modalità standby (off-line), in modo non autorizzato, il telefono cellulare o lo smartphone.	**A** (1^ volta), **B** (2^ volta) **D** (dalla 3^ volta, ritiro dell'oggetto e riconsegna alla famiglia) **E, F** (nei casi gravi e reiterati)
20	Usare in modo non autorizzato qualsiasi dispositivo elettronico (compresi telefoni cellulari e smartphone) e/con acquisizione di dati audio/video anche per un uso lesivo del diritto dell'immagine, della riservatezza e della dignità altrui.	**B, D, E** (nei casi gravi e reiterati) **F, G** (nei casi gravi e reiterati)

Di seguito l'elenco delle sanzioni comminabili e gli organi competenti ad irrogare le stesse.

	Sanzione	**Organo competente**
A	Richiamo verbale	Docente di classe
B	Comunicazione scritta sul registro di classe (nota disciplinare)	Docente di classe
C	Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia	Docente Coordinatore
D	Richiamo scritto del DS e colloquio con i genitori	Dirigente Scolastico
E	Allontanamento / sospensione dalle lezioni da 1 a 15 gg	Consiglio di classe
F	In caso di fatti gravi e/o ripetuti: allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 gg	Consiglio di Istituto
G	In caso di fatti estremamente gravi: allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni, eventualmente anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio di Istituto

5. É sempre possibile irrogare sanzioni disciplinari sotto forma di attività a vantaggio della comunità scolastica o sotto forma di riflessione scritta, motivata e commentata, di quanto accaduto (anche suggerendo la lettura di un libro, la visione di un film etc…)
6. Inoltre è possibile prevedere come sanzione disciplinare alternativa all'allontanamento dalla comunità scolastica l'eventuale esclusione da uscite didattiche o viaggi d'istruzione e/o la sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza (con eventuale assegnazione di lavori individuali o a vantaggio della comunità scolastica).
7. Esempi di attività a vantaggio della comunità (sempre sotto la supervisione di un docente di riferimento):

a. Supporto e aiuto ai collaboratori scolastici nella pulizia di spazi scolastici,
b. Riordino dei laboratori, spazi comuni, etc…
c. Attività di studio e ricerca a favore della classe e/o della comunità scolastica
d. Preparazione di materiale da utilizzare nell'ambito di attività didattiche, laboratori, ecc.

Art. 5 - Comunicazione di avvio del procedimento e audizione in contraddittorio

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 4 è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione).
2. In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico (note disciplinari e simili) o alla prima occasione utile (comunicazione verbale o telefonica).
3. Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti nel rispetto dell'individualità e della personalità del bambino/ragazzo. L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi.
4. Prima di procedere agli interventi educativi, di cui ai punti D, E, F e G, dovrà essere data all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni. Pertanto per le sanzioni che comportano il colloquio con il Dirigente Scolastico e soprattutto l'allontanamento dalle lezioni, provvedimenti che devono essere comminati da un Organo Collegiale, va data:
    a. Comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica, raccomandata a mano, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati si devono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.
    b. Audizione in Contraddittorio: Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o da suo delegato assistito da un docente della classe. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.
    c. A seguito dell'audizione, potrà seguire o l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare (in tal caso il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati); o la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

1. L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di 3 giorni dal contraddittorio.

2. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata la motivazione che ha portato al provvedimento disciplinare; nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con eventuale esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.
3. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene notificata allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 7 - Risarcimento dei danni provocati dagli alunni

1. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente. In casi specifici potrà essere prevista una riparazione del danno con attività utili alla comunità o al singolo, al fine di far riflettere l'alunno responsabile sulle conseguenze del suo atteggiamento e sulla valenza positiva che le sue azioni potrebbero avere, se ben indirizzate.
2. Il risarcimento danni può conseguire esclusivamente da fatti certi e sanzionati in base al presente Regolamento di disciplina.

Art. 8 - Rapporti scuola famiglia in pendenza di sanzioni disciplinari

1. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
2. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
3. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 9 - Disposizioni particolari per la decorrenza e l'applicazione delle sanzioni disciplinari

1. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento.
2. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
3. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché quest'ultima possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
4. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 10 – Impugnazioni

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico.
2. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
3. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 11.
4. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 11 - Organo di Garanzia interno alla scuola

1. L'Organo di Garanzia interno è composto da: Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede; due docenti membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei Docenti e da due rappresentanti dei genitori membri effettivi e due supplenti individuati dal Consiglio d'Istituto fra i genitori eletti nelle rappresentanze dei Consigli di Classe o nella componente genitori del Consiglio d'Istituto stesso.
2. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono assunte a maggioranza dei presenti e sono valide con la presenza di almeno 3 membri su 5 compreso il presidente. Non è possibile l'astensione. Qualora un genitore o un docente sia parte in causa viene sostituito da un supplente scelto fra quelli designati dal Consiglio d'Istituto.
3. L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito di eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.
4. L'Organo di Garanzia decide - su richiesta di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 12 - Organo di garanzia presso l'ufficio scolastico regionale

1. Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente Regolamento una violazione al DPR 249/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 13 - Disposizioni finali e norma finale di rinvio

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo online e sul sito web d'Istituto ed entra in vigore il 1 settembre 2025. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento di disciplina. Per quanto non esplicitamente previsto si rinvia alle disposizioni di Legge e dei Regolamenti vigenti.